



TRIBUNALE FEDERALE

Decisione 2/2024

Procedimento disciplinare n. 8/23

a carico del tesserato Errico Orsi

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Avv. Simona Crispo, f.f. Presidente, Avv. Cesare Fumagalli, componente relatore, Avv. Luca Giraldi, componente, riunito il giorno 5.3.2024 in modalità telematica, esaminati gli atti e ascoltato l'intervento della Procura Federale, ha emesso la seguente

DECISIONE

nei confronti del tesserato Errico Orsi (tessera Fiv n. 564142)

ooooo

Con atto ex art. 47 comma 4 del reg. di Giustizia FIV del 31/1/24 (prot. 04/24 OdG u) l'Ufficio del Procuratore Federale (infra, PF) ha deferito a giudizio il tesserato Orsi Errico (compiutamente generalizzato in atti, tessera n. 564142), per i fatti e le violazioni di seguito ritrascritte nella parte di interesse, commesse in Fiumicino (RM) il 7/11/23:

"In data 9 novembre 2023 è pervenuta segnalazione da parte dell'Ufficio Rating Altura FIV dell'avvenuta iscrizione al Campionato Invernale di Roma dell'imbarcazione LUEJI da parte del proprietario tesserato n. 564142 Orsi Errico mediante l'utilizzo di un certificato di stazza ORC Club, risultato contraffatto. Eseguite le opportune verifiche sia presso il Circolo Velico Fiumicino organizzatore della manifestazione, sia presso UVAI si è avuta conferma da parte del Circolo che l'Orsi ha ottenuto l'iscrizione alla regata presentando un certificato che, all'interrogazione dell'UVAI, è stato poi dichiarato falso. E' seguita l'ulteriore conferma da parte di UVAI dell'avvenuta alterazione del certificato al fine, tra l'altro, di procurare all'imbarcazione ed al suo proprietario un vantaggio rispetto al certificato precedente regolarmente rilasciato. L'Orsi Errico, indagato, ha inizialmente addotto (missiva 16 gennaio 2024) di non essere per nulla a conoscenza dei fatti poiché all'estero. Successivamente ha ammesso la falsificazione del certificato ed ha sostenuto di averlo fatto per provocare una discussione per non meglio chiarite ragioni che comunque, come è normale, avrebbero potuto essere discusse in altra sede e con ben altre modalità. Istruttoria Sono state raccolte le dichiarazioni del Circolo organizzatore che ha confermato che l'Orsi ha ottenuto l'iscrizione alla regata presentando il certificato falso. L'UVAI ha dichiarato la falsità del documento. L'indagato ha confessato la falsificazione quale opera a lui riconducibile. E' indubitabile che nel falsificare il documento l'Orsi Errico abbia inteso trarre un vantaggio (ulteriore rispetto al



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16 129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it





precedente certificato) ai fini del calcolo del rating attribuito alla sua imbarcazione. Lo conferma l'UVAI, organo emittente i certificati, che attesta: - è stato modificato l'anno di emissione presente in alto a sinistra accanto al nome imbarcazione e numero velico; - sono stati modificati la data di emissione, la validità del certificato e la versione del VPP presenti in basso sull'ultima riga, in inglese; - sono stati alterati i valori di APH (da 679.7 a 759.7) e di GPH (da 761.2 a 841.2), il certificato falso costituisce un notevole vantaggio in termini di secondi/miglio sul calcolo dei tempi compensati rispetto ai valori reali del certificato 2022 "genuino" che verosimilmente è stato utilizzato come base per la contraffazione. Contestazione disciplinare I principi fondamentali della lealtà e del rispetto delle regole nell'ambito delle competizioni sportive risultano gravemente violati a seguito dell'alterazione, o del tentativo di alterare, il risultato sportivo (entrambe le fattispecie vengono punite dal Regolamento di Giustizia). I fatti commessi dall'indagato integrano un comportamento rilevante ai fini disciplinari e comportano la violazione di primarie norme del Codice di Giustizia Sportiva ed Etico. Al Tesserato n. 564142 Orsi Errico si contesta - l'aver agito con condotta non conforme ai principi di lealtà e rettitudine sportiva ex art. 61 del Reg. di Giustizia; - l'aver agito in spregio dell'art. 62 del Regolamento di Giustizia FIV relativamente a chiunque compia con qualsiasi mezzo atti idonei ad alterare il risultato di una gara al fine di assicurare a sé un vantaggio in classifica; - l'aver agito in spregio all'art. 63 del Regolamento di Giustizia FIV relativamente alla Frode Sportiva punto d) ovverosia di chi tenda ad eludere, mediante falsa attestazione o documentazione, norme relative alla stazza delle imbarcazioni; - l'aver agito al fine di alterare l'esito di una competizione sportiva; - l'aver agito in spregio dell'art. 5 del Codice di Comportamento FIV. Si ritiene che ricorra l'aggravante di cui all'art 68 lettera d) Allo stesso potrà essere valutata la riduzione di pena prevista ex art. 64 del regolamento di Giustizia FIV avuto riguardo al tentativo...".

Il deferimento a giudizio è stato ritualmente preceduto dalla notifica del provvedimento di chiusura indagini ed intendimento di deferimento del 15 gennaio 2024 (poi integralmente trasfuso nell'atto di deferimento), cui ha fatto seguito la memoria difensiva dell'incolpato del 25 gennaio 2024, da intendersi qui integralmente riportata.

L'incolpato non è comparso all'udienza di discussione del giorno 5 marzo 2024, né ha fatto pervenire ulteriori difese scritte.

Acquisiti i documenti allegati dal PF all'atto di deferimento a giudizio, all'udienza del 5 marzo 2024 il Tribunale ha ritenuto la causa matura per la decisione, si è ritirato in camera di consiglio e, al termine della deliberazione, ha pronunciato la presente sentenza e ne ha disposto la comunicazione nelle forme previste dal vigente Regolamento di Giustizia FIV, riservando in giorni 10 il deposito della relativa motivazione.

Di seguito i MOTIVI della decisione.

Il prevenuto sig. Errico Orsi ha reso confessione sui fatti addebitatigli, affidandola alla memoria difensiva sopra menzionata; del resto, le alterazioni ed incongruenze del certificato di stazza ORC Club relativo all'imbarcazione denominata LUEJI esibito ed utilizzato al Circolo Velico Fiumicino per ottenere l'iscrizione al 43° Campionato Invernale di Roma (all. 3 all'atto di deferimento, "...ORC Club Certificate 2023...")



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16 129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it



[Handwritten signature]

risultano evidenti dalla comparazione con lo stesso certificato effettivamente emesso nel 2022 ed oggetto della falsificazione materiale (all. 2 all'atto di deferimento, "...*ORC Class Certificate 2022...*").

In particolare, come rilevato dal PF, risulta modificato l'anno di emissione presente in alto a sinistra accanto al nome imbarcazione e numero velico, sono stati modificati la data di emissione, la validità del certificato e la versione del VPP presenti in basso sull'ultima riga, in inglese e sono stati alterati i valori di APH (da 679.7 a 759.7) e di GPH (da 761.2 a 841.2); per effetto di quest'ultima falsificazione il prevenuto ha tentato di conseguire un notevole vantaggio in termini di secondi/miglio sul calcolo dei tempi compensati rispetto ai valori indicati nel certificato 2022 genuino.

L'Ufficio Rating Altura e la Segreteria UVAI, d'altronde, tra il 7 ed il 9 novembre 2023, in occasione della prima richiesta di chiarimenti avanzata dalla segreteria del Circolo Velico organizzatore, avevano chiaramente attestato la falsità del certificato di stazza asseritamente rilasciato nel 2023.

Come condivisibilmente rilevato dal PF, le spiegazioni – per altro non del tutto coerenti – offerte dal prevenuto non hanno certo efficacia esimente od anche solo attenuante; non è certo con la falsificazione materiale di un certificato di stazza che si possono ottenere dagli Organismi competenti le modifiche ai regolamenti vigenti in punto handicap delle imbarcazioni impiegate per una regata e con esse adeguata (e, in tesi difensiva, più corretta) valutazione delle performance della barca e del regatante.

Per le stesse ragioni il riferimento del prevenuto a "...eleganza estetica così come ... sportività, ...perizia tecnica e ...passione marinairesca...", non giova al prevenuto: non è certo la falsificazione materiale di un certificato di stazza il mezzo per ottenere il giusto riconoscimento di tali valori.

Indubbia la responsabilità del tesserato Errico Orsi, rimane da qualificare il fatto e stabilire la relativa sanzione disciplinare.

Ad avviso del tribunale l'illecito va sussunto nelle fattispecie di cui agli artt. 61 e 63/2.1 lett. a) – in tal senso deve essere corretto il dispositivo che riporta soltanto l'art. 63/2 n.1, che tra loro possono concorrere per la diversità dei rispettivi obiettivi di tutela: lealtà, probità e rettitudine sportiva del Tesserato nel primo caso, regolare e non falsato svolgimento all'attività agonistica federale nel secondo (ulteriore elemento specializzante di questa seconda fattispecie deve essere individuato nella condotta di falsificazione delle attestazioni e documentazioni necessarie per partecipare alla riferita attività).

Non sussiste invece la violazione di cui all'art. 63 comma 2.2, posto che il caso oggetto di giudizio non riguarda alterazioni dell'imbarcazione; un'interpretazione diversa finirebbe per contrastare irrimediabilmente con il divieto di analogia *in malam partem*.

Diversamente da quanto richiesto dal PF, la fattispecie concreta non può essere derubricata a tentativo: l'art. 63 cit. delinea un illecito disciplinare a consumazione anticipata ("*...chi elude o tende ad eludere...*"), tal che quanto ordinariamente relegato alla fattispecie tentata è qui più che bastevole a rendere l'illecito perfetto; tanto dipende dalla ritenuta particolare gravità anche di semplici atti preparatori orientati a falsare una competizione.



Le modalità dei fatti (alterazione di un certificato di stazza, addirittura previsto come reato dal CN per le unità commerciali) e l'originaria negazione delle proprie responsabilità (l'incolpato declinò fermamente la propria responsabilità affermando di essere stato impegnato – all'epoca del fatto - in una missione umanitaria) sarebbero già da sole sufficienti ad escludere qualsiasi mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma a rendere ancor più grave il fatto vi è il seguente riferimento contenuto nella memoria difensiva inviata dall'incolpato alla Procura Federale "... un più articolato e neanche troppo velato comportamento, tenuto sia dall'UVAI che dal Circolo velico Fiumicino, mirante a scoraggiare l'iscrizione dell'imbarcazione stessa al Campionato Invernale, e ciò per il generico fastidio di aver a che fare con un "diverso" nell'ambito della flotta. ..."; a prescindere dal fatto che tale difesa procede per impropri paragoni con le più svariate condotte discriminatorie che la vita di tutti i giorni purtroppo rivela (che riguardano esseri umani e non semplici barche), è agevole replicare che la parità vagheggiata dall'incolpato non s'ottiene mediante artifici quali quelli lui contestati e provati al di là del ragionevole dubbio.

Non compete invece a questo Tribunale decidere sull'eventuale illecito sportivo ex art. 62 reg. cit., di competenza di altro Giudice, in assenza di più precise allegazioni da parte del PF.

PQM

il Tribunale, letti gli atti e le difese scritte del prevenuto, riconosciuta la sussistenza dell'illecito contestato, ex. Art 61 e 63 comma 2.1 del reg. di giustizia, gli commina la sanzione disciplinare della sospensione delle attività federali per la durata di mesi 24.

Genova, 13/03/2024

Il Presidente del Tribunale Federale f.f.
Avv. Simona Crispo

Il Componente relatore
Avv. Cesare Fumagalli

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 14/03/2024



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 – Torre A/16 p. – 16 129 Genova -. Tel. 010 5445 41 – Fax 010 592864
C.F. 95003780103 – www.federvela.it – email: segretariogenerale@federvela.it

